

XVI LEGISLATURA

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE
1^a (Affari Costituzionali)
2^a (Giustizia)MARTEDÌ 19 MAGGIO 2009
60^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
VIZZINI
indi del Presidente della 2^a Commissione
BERSELLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(1082-B) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 maggio.

Si procede all'esame dell'ordine del giorno e degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto.

Il presidente **VIZZINI** dichiara inammissibile l'emendamento 4.5, in quanto diretto a introdurre nuove disposizioni, non riferite a parti modificate dalla Camera dei deputati.

L'ordine del giorno G/1082-B/2/1 e 2 è dato per illustrato dal senatore **PETERLINI** (*UDC-SVP-Aut*).

La senatrice **INCOSTANTE** (*PD*) illustra gli emendamenti all'articolo 4 presentati da lei e da altri senatori del Gruppo, diretti a precisare le disposizioni di cui è esclusa l'abrogazione nelle procedure di semplificazione normativa.

Il senatore **CASSON** (*PD*) illustra l'emendamento 44.1, volto a modificare le norme relative al processo amministrativo sul contenzioso elettorale. Tale proposta mira ad accelerare la durata di tali contenziosi, attraverso, da un lato, il dimezzamento dei termini processuali e, dall'altro, l'introduzione nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di un rito abbreviato in Camera di Consiglio.

I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

Il relatore **MALAN** (*PdL*) si rimette al Governo sull'ordine del giorno G/1082-B/2/1 e 2 ed esprime parere contrario su tutti gli emendamenti fino all'articolo 44, in considerazione dell'urgenza di approvare il provvedimento e della circostanza che molte proposte sono dirette a ripristinare la formulazione approvata in prima lettura dal Senato e pertanto potrebbero dare luogo a una controversia con l'altro ramo del Parlamento che ritarderebbe l'approvazione.

Il presidente **BERSELLI** (*PdL*), in sostituzione del relatore Delogu, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti relativi all'articolo 47 e sull'emendamento 61.1. Esprime poi perplessità sulla nuova formulazione dell'articolo 360-*bis* del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 47, nella parte in cui prevede che il ricorso sia inammissibile anche quando l'esame dei motivi non offra elementi per confermare l'orientamento della giurisprudenza della Corte di cassazione stessa.

Dopo un ampio dibattito sulla formulazione del numero 1 dell'articolo 360-*bis* del codice di procedura civile, nel quale intervengono i senatori **CASSON** (*PD*), **LI GOTTI** (*IdV*), **BENEDETTI VALENTINI** (*PdL*), **LONGO** (*PdL*) e il presidente **BERSELLI**, prende la parola il sottosegretario Maria Elisabetta **ALBERTI CASELLATI**, la quale esprime parere conforme ai relatori. Con riguardo alle perplessità emerse nel dibattito fa presente che la formulazione, adottata peraltro all'unanimità dalla Camera dei deputati, è volta a rafforzare la validità e l'efficacia dell'istituto del filtro in Cassazione.

Il sottosegretario Maria Elisabetta **ALBERTI CASELLATI**, a nome del Governo, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario **VEGAS** dichiara la disponibilità del Governo ad accogliere l'ordine del giorno n. 2 come raccomandazione.

Il senatore **PETERLINI** (*UDC-SVP-Aut*) riformula l'ordine del giorno n. 2 in un testo 2, nel senso indicato dal rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N° 1082-B

G/1082-B/2/1 e 2 (testo 2)

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 35 del provvedimento in esame prevede, tra l'altro, che entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso il Governo adotti un regolamento recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica citato prevede per i richiedenti l'iscrizione nell'elenco dei gestori di posta elettronica certificata diversi dalle pubbliche amministrazioni il possesso di alcuni requisiti tra i quali quello del capitale sociale interamente versato non inferiore a un milione di euro;

tale requisito condiziona l'accesso all'elenco dei gestori di posta elettronica limitandolo ai soli *provider* di grandi dimensioni;

considerato che:

l'imposizione di un capitale minimo non è sinonimo di garanzia, di affidabilità, di correttezza delle procedure e di rispetto delle norme;

vi sono molti piccoli *provider* che possono offrire garanzie di affidabilità e correttezza nonostante abbiano un capitale sociale inferiore a quello previsto dall'articolo 14;

raccomanda al Governo:

di rivedere nel regolamento di modifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei gestori di posta elettronica certificata anche nel senso di ridurre almeno del 50 per cento l'importo del capitale sociale attualmente previsto dal comma 3 dell'articolo 14 di detto regolamento.

G/1082-B/2/1 e 2

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 35 del provvedimento in esame prevede, tra l'altro, che entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso il Governo adotti un regolamento recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica citato prevede per i richiedenti l'iscrizione nell'elenco dei gestori di posta elettronica certificata diversi dalle pubbliche amministrazioni il possesso di alcuni requisiti tra i quali quello del capitale sociale interamente versato non inferiore a un milione di euro;

tale requisito condiziona l'accesso all'elenco dei gestori di posta elettronica limitandolo ai soli *provider* di grandi dimensioni;

considerato che:

l'imposizione di un capitale minimo non è sinonimo di garanzia, di affidabilità, di correttezza delle procedure e di rispetto delle norme;

vi sono molti piccoli *provider* che possono offrire garanzie di affidabilità e correttezza nonostante abbiano un capitale sociale inferiore a quello previsto dall'articolo 14;

impegna il Governo:

a rivedere nel regolamento di modifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei gestori di posta elettronica certificata anche nel senso di ridurre almeno del 50 per cento l'importo del capitale sociale attualmente previsto dal comma 3 dell'articolo 14 di detto regolamento.

4.1

[INCOSTANTE, DELLA MONICA, CASSON, BIANCO, MARITATI, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «14», aggiungere, in fine alla lettera h), dopo le parole: «terzo comma della Costituzione» le seguenti: «, nonché delle disposizioni di legge previste dalla Costituzione, da norme costituzionali, o comunque dal contenuto costituzionalmente necessario o vincolato».

4.2

[BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, CASSON, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DELLA MONICA, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso: «14», aggiungere, in fine alla lettera h), dopo le parole: «terzo comma della Costituzione» le seguenti: «, nonché delle disposizioni di legge previste dalla Costituzione, da norme costituzionali».

4.3

[ADAMO, CASSON, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso: «17», aggiungere, in fine alla lettera d), dopo le parole: «esecuzione di trattati internazionali;» le seguenti: «, le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesioni di diritti costituzionali delle persone, nonché le disposizioni di legge previste dalla Costituzione o da norme costituzionali o comunque necessarie ovvero dovute ai sensi della Costituzione o di norme costituzionali; fuori dei casi di cui alla lettera a), le disposizioni di cui all'articolo 1 del codice penale, quelle che escludono il reato o la punibilità ovvero attenuano o aggravano la pena, nonché le disposizioni che prevedono misure di prevenzione o di sicurezza, fermo restando quanto previsto dal comma 14-quater».

4.4

[VITALI, CASSON, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, DELLA MONICA](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso: «17», aggiungere, in fine alla lettera d), dopo le parole: «esecuzione di trattati internazionali;» le seguenti: «, le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesioni di diritti costituzionali delle persone, nonché le disposizioni di legge previste dalla Costituzione o da norme costituzionali o comunque dal contenuto costituzionalmente necessario o vincolato; fuori dei casi di cui alla lettera a), le disposizioni di cui all'articolo 1 del codice penale, quelle che escludono il reato o la punibilità ovvero attenuano o aggravano la pena, nonché le disposizioni che prevedono misure di prevenzione o di sicurezza, fermo restando quanto previsto dal comma 14-quater».

4.5

[D'ALIA, PETERLINI](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'art. 59, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal seguente: «Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, beni culturali sia mobili che immobili o la detenzione dei beni culturali mobili, sono denunciati al Ministero.».

27.1

POSSA, LAURO

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) alla lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché del consiglio di amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), prevedendo che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, siano nominati il presidente e gli altri cinque componenti, dei quali uno designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministero dello sviluppo economico, uno dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro della difesa e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze».

27.2

POSSA, SIBILIA

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) alla lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché del consiglio di amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), prevedendo che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, siano nominati il presidente e gli altri quattro componenti, dei quali uno designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro della difesa e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze».

27.3

VETRELLA

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «uno designato dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro della difesa e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze.» con le seguenti: «almeno tre designati da altri Ministeri.».

44.1

CASSON, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il deposito preventivo del ricorso e la successiva notificazione in entrambi i gradi, nonché introducendo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica un rito abbreviato in camera di consiglio, in unico grado, che consenta la risoluzione del contenzioso in tempi compatibili con gli adempimenti organizzativi del procedimento elettorale e con la data di svolgimento delle elezioni;».

44.2

D'ALIA, PETERLINI

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: «in entrambi i gradi e introducendo la giurisdizione» a: «svolgimento delle elezioni;» con le seguenti: «Con riferimento alle questioni attinenti alle fasi del procedimento elettorale preparatorio per il rinnovo dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dovrà essere introdotta la competenza esclusiva dell'Ufficio elettorale centrale nazionale presso la Corte Suprema di Cassazione che deciderà con provvedimento definitivo e non impugnabile, avente natura giurisdizionale, i ricorsi proposti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361.».

44.3

D'ALIA, PETERLINI

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole da: «e introducendo la giurisdizione» a: «svolgimento delle elezioni;».

47.1

MARITATI, CAROFIGLIO, DELLA MONICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 47. - (Modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione) 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 339 è aggiunto il seguente:

"Art. 339-bis.

(Appellabilità dei provvedimenti aventi natura decisoria)

Tutti i provvedimenti pronunciati in primo grado in via definitiva ed aventi natura decisoria sono appellabili.";

b) all'articolo 360, al primo comma, sostituire il numero 5 con il seguente:

"5) per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio";

c) all'articolo 360 dopo il primo comma aggiungere il seguente:

"La sentenza di appello che ha confermato l'accertamento di fatto contenuto in quella di primo grado non può essere impugnata per il motivo previsto al n. 5) del comma che precede.";

d) l'articolo 380-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 380-bis. - (Procedimento per la decisione in camera di consiglio). – Il relatore nominato ai sensi dell'articolo 377, se, ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), lo comunica al Presidente, il quale fissa con decreto l'adunanza della Corte in camera di consiglio, indicando l'ipotesi prospettata.

Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza il decreto e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare, il primo, conclusioni scritte, ed i secondi, memorie, non oltre cinque giorni prima.

Nella seduta la Corte delibera sul ricorso con ordinanza succintamente motivata mediante la sola indicazione delle ragioni di diritto.

Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste all'articolo 375 la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza"».

47.2

MARITATI, CAROFIGLIO, DELLA MONICA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) dopo l'articolo 360 è inserito il seguente:

«Art. 360-bis. - (Inammissibilità del ricorso). – Il ricorso è inammissibile quando censura, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 3, un'interpretazione delle norme conforme a quella affermata da precedenti pronunzie della Corte di Cassazione se il ricorso non prospetta ragioni nuove ed adeguate per la revisione di tali indirizzi, salvo che la Corte ritenga di pronunziarsi per confermare o mutare il proprio orientamento».

47.3

MARITATI, CAROFIGLIO, DELLA MONICA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) dopo l'articolo 360 è inserito il seguente:

«Art. 360-bis. - (Inammissibilità del ricorso). – Il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per mutare l'orientamento della stessa».

47.4

D'ALIA, PETERLINI

Al comma 1, lettera a), al numero 2) aggiungere il seguente:

«2-bis). Quando il ricorso è presentato ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 5), avverso la sentenza di appello che ha confermato quella di primo grado».

47.5

MARITATI, CAROFIGLIO, DELLA MONICA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «previste dall'articolo 374» inserire le parole: «e all'infuori dei casi di cui all'articolo 360, primo comma, numero 3,».

47.6

MARITATI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO

Al comma 1, sopprimere la lettera d);

Conseguentemente al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 2).

Art. 61

61.1

D'ALIA, PETERLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 169 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto il seguente comma:

2. Salva diversa convenzione, nei trasferimenti di aziende o di rami di azienda compiuti con l'autorizzazione scritta del Giudice Delegato, ai sensi dell'articolo 167, nell'ambito di una procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende o dei rami di azienda ceduti, sorti prima del trasferimento».